

*Regolamento per la formazione, tenuta ed
aggiornamento dell'elenco degli operatori
economici*

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 06.07.2017

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa.
2. Le presenti disposizioni regolamentari di natura organizzativa hanno per oggetto la formazione, tenuta ed aggiornamento, dell'elenco degli operatori economici in attuazione delle previsioni di cui:
 - all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice;
 - all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice;
 - all'art. 36, comma 7, del Codice;
 - alle Linee Guida n. 4 approvate da ANAC con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii.;
 - alle Linee Guida n. 1 approvate da ANAC con Delibera 973 del 14.09.2016 e ss.mm.ii.;
3. Gli istituti oggetto del presente documento sono così definiti:
 - a) Affidamento diretto: procedura di acquisizione prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - b) Elenco operatori economici: archivio in cui sono raccolte informazioni relative agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, interessati a fornire all'Amministrazione lavori, beni o servizi;
 - c) Operatori economici: soggetti indicati agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - d) Sezioni: parti nelle quali è suddiviso l'elenco.

Art. 2 Utilizzo dell'elenco degli operatori

1. L'elenco degli operatori economici è finalizzato ad individuare i soggetti cui richiedere di produrre offerta nelle seguenti procedure di acquisizione:
 - a) Affidamenti diretti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - b) Procedure negoziate previste all'art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - c) Procedura negoziata prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - d) Procedura negoziata prevista dall'art. 157 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
2. Nel caso di presenza in elenco di un numero di operatori insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto dalle citate procedure, è facoltà dell'Amministrazione utilizzare l'elenco degli operatori della propria centrale di committenza di riferimento;
3. L'elenco degli operatori, come pure le tipologie di lavori, forniture o servizi indicate nell'elenco, possono essere integrati in ogni tempo previa pubblicazione sul profilo committente per un periodo di 15 giorni di apposito avviso;
4. E' comunque salva la possibilità, nelle fattispecie indicate ai precedenti commi 2 e 3, di procedere ad una indagine di mercato nei tempi e modi previsti dal Codice e dalle Linee guida.

Art. 3 Sezioni elenco operatori economici

1. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - A) Lavori per i quali non vi è obbligo di qualificazione;
 - B) Lavori per i quali è necessaria l'attestazione SOA;
 - C) Servizi di architettura e ingegneria;
 - D) Servizi Generali;
 - E) Forniture;
2. I servizi e le forniture sono suddivise per categorie merceologiche di interesse dell'Amministrazione;
3. I servizi tecnici sono suddivisi per le tipologie di prestazione indicate nel modello di istanza per i servizi tecnici allegato al presente documento.

Art. 4 Modalità di iscrizione elenco operatori economici

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Elenco devono presentare istanza al Protocollo comunale mediante invio di pec all'indirizzo comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it utilizzando i modelli allegati A,B,C,D,E al presente documento;
2. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
3. L'istanza è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero su *modello* cartaceo scansionato cui allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
4. Qualora la domanda di iscrizione sia carente o incompleta, l'Amministrazione invita l'operatore economico a regolarizzare entro un termine prestabilito.
5. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione come raggruppamento temporaneo di imprese da costituire, fatta comunque salva la possibilità di costituire un raggruppamento in occasione di invito a partecipare a procedura negoziata.

Art. 5 Provvedimento di iscrizione all'elenco operatori economici

1. L'iscrizione avviene con l'approvazione dell'elenco e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "*amministrazione trasparente*" sottosezione "*bandi e contratti*".
2. L'iscrizione avviene altresì nel caso di silenzio assenso decorso il termine di termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nonché per fatto concludente dell'Amministrazione qualora il soggetto sia invitato a procedura negoziata.
3. Nei casi previsti al precedente comma l'elenco è aggiornato di norma entro il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato nel termine di 30 giorni dall'aggiornamento.

Art. 6 Cancellazione dall'elenco operatori economici

1. L'operatore economico iscritto nell'elenco può in qualsiasi momento chiedere di essere cancellato mediante istanza trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione.
2. Comporta la cancellazione dall'Elenco, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco;
 - La perdita del possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
 - Il mancato invio di eventuale documentazione richiesta ad integrazione di quanto prescritto al comma 3 del precedente articolo 3, entro i termini richiesti;
 - Per grave negligenza o malafede commessa nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione o nel caso di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre inviti a procedure negoziate;
3. La cancellazione a seguito del verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma, comporta l'impossibilità di richiesta di nuova iscrizione per 2 (due) anni a partire dalla data di avvenuta cancellazione.

Art. 7 Validità dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha validità triennale.
2. Ogni anno a far data dall'inserimento nell'elenco, ovvero ogni volta che si verifichi un aggiornamento dei requisiti e dei dati del soggetto, gli operatori economici iscritti hanno l'onere di riconfermare e/o aggiornare la propria iscrizione.
3. L'operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione o trasmettere i dati aggiornati tramite invio di pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione, mediante dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti e/o l'aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dalla scadenza dell'iscrizione o dal verificarsi di variazione dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione.

4. La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dall'elenco.

Art. 8 Modalità di selezione degli operatori

1. La selezione degli operatori è effettuata nel rispetto del principio di rotazione a tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, con le modalità che saranno stabilite dalle Linee guida ANAC secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 7 del Codice.

2. Nelle more dell'emanazione delle predette Linee Guida, il criterio di rotazione di cui all'art. 36 comma 2) lett. b) Codice è rispettato quando, con riferimento ad acquisizione analoga effettuata nei due anni precedenti, i soggetti invitati variano per almeno l'ottanta per cento degli invitati. Tale percentuale peraltro può essere ridotta qualora la specificità dell'acquisizione o le dimensioni dell'elenco operatori economici siano tali da limitare il numero di imprese idonee ad un numero insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto.¹

3. Resta nella facoltà dell'Amministrazione l'invito all'operatore uscente tenuto conto della qualità delle prestazioni rese (*esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti*), della situazione di mercato e della competitività dei prezzi praticati nel precedente affidamento rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

4. Nel caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e c), il soggetto invitato alla gara può concorrere in associazione temporanea anche con un soggetto non iscritto all'elenco operatori economici, purché quest'ultimo sia in possesso dei previsti requisiti.

¹ Limiti a discrezione della singola Amministrazione.

Art. 9 Pubblicità elenco operatori economici

1. L'elenco come sopra approvato ed aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "*amministrazione trasparente*" sottosezione "*bandi e contratti*".

2. Ai fini dell'istituzione dell'elenco è pubblicato l'avviso allegato 2 alla deliberazione di approvazione del presente Regolamento, sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di 30 giorni.

Art. 10 - Verifica dei requisiti degli operatori economici

1. Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 (Inesistenza motivi di esclusione), 83 (Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e 24 comma 5 del Codice (Iscrizione albi professionali), è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'Amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sopra indicate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Qualora dai controlli sopra indicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti nel caso in cui dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese dall'affidatario del lavoro servizio e forniture, risultassero dichiarazioni mendaci.

5. In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa l'utilizzo della predetta facoltà é rimessa al responsabile del procedimento.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Codice dei contratti ed alle Linee Guida emanate dall'ANAC, ai decreti ministeriali emanati in conformità a quanto disposto dal citato Codice dei contratti.